

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale, in conformità ai principi generali stabiliti dal titolo IX dello Statuto regionale, agli articoli 1, 4, 14, 19 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ai principi e criteri dettati per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 74 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) e dall'articolo 2 del decreto-legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012).

Art. 2

(Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:

a) distinguere le responsabilità e i poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente da quelli propri della dirigenza;

b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle funzioni consiliari, con particolare riferimento a quelle legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini, di adeguamento alle norme amministrative e contabili che garantiscano il principio del buon andamento della pubblica amministrazione basato sui principi di economicità, efficacia ed efficienza, utilizzando e valorizzando le professionalità del personale di ruolo.

2. In conformità all'articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale, il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo autonomo.

3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono ad un'unica qualifica, nell'ambito del ruolo del Consiglio regionale, e gli incarichi sono di I, II e III livello, a seconda delle caratteristiche della struttura organizzativa da dirigere.

4. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata sul competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare il conferimento di incarichi dirigenziali per la copertura di posti vacanti, di consulenza e di prestazioni libero-professionali ad esperti e professionisti di idonea e comprovata esperienza rispetto all'incarico da ricoprire, per il supporto

scientifico alle attività istituzionali, entro i limiti di spesa fissati dalle leggi finanziarie dello Stato e secondo le procedure stabilite dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. 165/2001.

Art. 3

(Funzioni degli organi di governo del Consiglio e dei dirigenti)

1. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono indirizzi, obiettivi e programmi generali per l'attività delle strutture consiliari, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 165/2001.

2. Ai dirigenti compete l'attività di gestione mediante l'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.

3. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

Art. 4

(Articolazione organizzativa)

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è costituita da un Segretariato generale di I livello, che si articola in:

- a) due direzioni generali equiordinate, denominate rispettivamente direzione generale *Attività legislativa* e direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali*, strutture indicate come complesse di II livello, economicamente equiparate tra loro;
- b) tre unità dirigenziali speciali, strutture indicate come semplici di II livello, economicamente equiparate tra loro;
- c) dodici unità dirigenziali, strutture indicate come complesse di III livello, economicamente equiparate tra loro;
- d) posizioni dirigenziali individuali indicate come semplici di III livello, economicamente equiparate tra loro, per lo svolgimento di compiti di direzione di strutture politiche o di gruppi di lavoro, staff o studio e ricerca, individuate all'interno dell'organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 5

(Strutture organizzative e posizioni dirigenziali)

1. La segreteria generale è la struttura dirigenziale di massimo livello del Consiglio regionale ed opera a supporto del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, legislative e amministrative. La segreteria generale è articolata in due direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondente a settori organici di materie. Il Segretario generale assiste alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. Le direzioni generali operano con autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Segretario generale. Sono istituite due direzioni generali:
 - a) direzione generale *Attività legislativa*;
 - b) direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali*.
3. Nell'ambito delle singole direzioni generali sono istituite le unità dirigenziali, quali articolazioni organizzative caratterizzate dall'omogeneità dei prodotti, dei servizi erogati, dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnico-giuridica e organizzativa all'attività degli organismi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali e per rispondere a specifiche indicazioni provenienti dalla legislazione nazionale in tema di trasparenza e lotta all'attività corruttiva e in merito all'organizzazione dei sistemi di vigilanza e controllo del sistema delle telecomunicazioni, sono istituite tre unità dirigenziali speciali con differenti caratteristiche operative, così come previsto all'articolo 9.
5. Ai fini del contenimento della spesa e del rispetto dei vincoli posti dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) e da altre disposizioni vincolanti della legislazione statale, possono essere conferiti al medesimo dirigente anche due incarichi distinti di direzione di strutture organizzative o di staff.
6. La segreteria generale e le direzioni generali si avvalgono ciascuna di un proprio ufficio di segreteria cui compete, tra l'altro, l'archiviazione degli atti prodotti. L'ufficio di segreteria del Segretario generale cura l'archiviazione degli atti prodotti dalle unità dirigenziali speciali e di staff.

Art. 6

(Funzioni della Segreteria generale)

1. Il Segretario generale dirige l'amministrazione del Consiglio; ne definisce, nel quadro degli indirizzi, obiettivi e programmi generali stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, gli indirizzi operativi attribuendo alle direzioni generali ed alle altre strutture dirigenziali gli obiettivi conseguenti; assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa; cura la realizzazione delle deliberazioni e

degli indirizzi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza ed emana le necessarie direttive, ferma restando l'autonomia dirigenziale dei centri di spesa.

2. Il Segretario generale esercita le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attività di assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, all'Assemblea, alle Commissioni, ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
- b) propone delibere, regolamenti e atti utili alla soluzione dei problemi in essere presso l'amministrazione;
- c) controlla l'attività delle direzioni generali e delle unità dirigenziali speciali e di staff e può assumere, in caso di inerzia e previa diffida rimasta senza esito, la diretta trattazione di singole questioni di loro competenza ovvero delegarle ad altri dirigenti del Consiglio regionale;
- d) definisce, d'intesa con i direttori generali, nel Comitato di direzione, la dotazione organica dell'ente, il fabbisogno triennale e annuale di personale e i piani finanziari delle direzioni generali;
- e) coordina le direzioni generali e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
- f) svolge le funzioni di responsabile, anche in qualità di presidente della apposita commissione, delle procedure disciplinari nei confronti dei direttori generali, dei dirigenti e del personale non dirigenziale degli uffici e delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale;
- g) avvia, nell'interesse dell'amministrazione, specifici progetti intersettoriali a termine, che interessino le funzioni di una o più strutture del Consiglio e ne affida il coordinamento e la realizzazione ad uno dei due direttori generali o anche ad un dirigente di III livello, definendo scadenze ed obiettivi;
- h) istituisce, con le modalità di cui all'articolo 11, le posizioni organizzative.

3. In caso di assenza o di temporanea impossibilità a svolgere le funzioni, il Segretario generale è sostituito dal Direttore generale Attività legislativa per il compimento di atti urgenti e indifferibili necessari per il corretto funzionamento del Consiglio regionale.

4. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo le procedure e nei limiti previsti dall'articolo 19 del D.lgs. 165/2001, e può cessare dall'incarico conferito su deliberazione del nuovo Ufficio di Presidenza adottata entro novanta giorni dalla sua prima riunione.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza della Regione Campania.

Art. 7

(Funzioni delle Direzioni generali)

1. La direzione generale *Attività legislativa* cura: ogni incombenza relativa alla programmazione, convocazione, organizzazione e assistenza alla conduzione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni; la gestione dell'archivio precedenti regolamentari e l'assistenza tecnico-giuridica alla

Giunta per il regolamento; la ricezione, revisione formale e distribuzione di proposte di legge, emendamenti, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo ed altri atti oggetto di esame in Assemblea o Commissione; la predisposizione di resoconti e processi verbali e gli altri adempimenti conseguenti alle sedute; gli adempimenti relativi ai provvedimenti adottati, la consulenza tecnico-legislativa alle Commissioni e ai loro componenti nelle materie di competenza delle Commissioni; l'assistenza al Presidente e all'Ufficio di Presidenza nelle funzioni di rappresentanza istituzionale; la verifica di legittimità delle proposte di delibera sottoposte all'Ufficio di Presidenza; la istruttoria per le nomine di competenza del Consiglio regionale; l'elaborazione di studi legislativi su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Commissioni o del Segretario generale; il supporto legale alla direzione generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali nella redazione dei contratti di fornitura di beni e servizi; la convocazione, organizzazione e assistenza alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, la relativa verbalizzazione e la predisposizione degli adempimenti consequenziali, l'assistenza alle sedute dei Presidenti dei gruppi consiliari, i rapporti con l'Avvocatura della Regione e con la Corte dei Conti, l'assistenza tecnico-giuridica sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio, le comunicazioni, i rapporti con il pubblico e l'utenza in genere, il cerimoniale e le relazioni esterne con istituzioni internazionali, nazionali e locali.

2. La direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* cura: l'amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti a suo uso, inventario ed economato; la gestione delle procedure per contratti relativi a lavori, servizi e forniture; la sovrintendenza all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture e relativi collaudi; l'organizzazione e la gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e la gestione delle reti informatiche; la riproduzione di documenti; la gestione dell'autoparco, la gestione del fondo economale ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio, la predisposizione e conservazione dei provvedimenti e contratti relativi allo stato giuridico-economico e all'amministrazione del personale di ruolo, comandato o distaccato presso il Consiglio; la predisposizione e la conservazione dei provvedimenti e contratti relativi a consulenti e collaboratori del Consiglio; la gestione delle relazioni sindacali e relative procedure; le istruttorie in materia di fabbisogni di organico e pianificazione delle assunzioni; la programmazione e organizzazione dei concorsi e delle attività di formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale; l'istruttoria sui ricorsi in materia di personale; la gestione dei procedimenti disciplinari; la salute e sicurezza sul luogo di lavoro; la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio; la gestione del bilancio, la contabilità generale e la contabilità analitica; la predisposizione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico-economico dei Consiglieri e la relativa amministrazione contabile; la predisposizione dei provvedimenti inerenti i Gruppi consiliari e la relativa amministrazione contabile con particolare riguardo alla gestione dei contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38; l'assistenza tecnica in tema di redazione del rendiconto dei gruppi consiliari; l'amministrazione del fondo di previdenza dei Consiglieri; la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi di gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

3. Il Direttore generale esercita le seguenti funzioni:

- a) assegna le specifiche competenze alle singole unità dirigenziali;
- b) adotta delibere, regolamenti e atti utili alla soluzione dei problemi in essere presso l'amministrazione;
- c) sviluppa circolari atte a chiarire il funzionamento degli uffici, con particolare riguardo alle funzioni di assistenza agli organi consiliari e ad interpretare normative rilevanti curandone la diffusione e la pronta disponibilità sul sito intranet;

- d) sovraordina e coordina il processo di misurazione della performance e valuta i dirigenti delle unità dirigenziali afferenti alla propria direzione e il personale direttamente assegnatogli;
 - e) controlla l'attività delle unità dirigenziali, risolve i conflitti di competenza e può assumere, in caso di inerzia, la diretta trattazione di singole questioni di competenza delle unità, previa diffida, rimasta senza esito, ad adempiere rivolta al dirigente competente per la trattazione del procedimento;
 - f) definisce nel Comitato di direzione la dotazione organica dell'ente, il fabbisogno triennale e annuale di personale e i piani finanziari;
 - g) avvia, nell'interesse dell'amministrazione, specifici progetti a termine, che interessino le funzioni di una o più unità dirigenziali, e ne affida il coordinamento e la realizzazione ad uno o più dirigenti definendo scadenze ed obiettivi;
 - h) costituisce gruppi di lavoro per la risoluzione di specifiche problematiche;
 - i) promuove lo scambio delle conoscenze nell'ambito della direzione e la condivisione dei contenuti dei processi di formazione di cui beneficiano i singoli dipendenti della direzione;
 - j) rispetta le direttive che il Segretario generale emana nell'adempimento dei propri obblighi di coordinamento e di garanzia dell'unitarietà amministrativa;
 - k) cura la riservatezza delle informazioni di ufficio evitandone la diffusione a personale esterno al Consiglio regionale;
 - l) si relaziona con soggetti esterni all'amministrazione per tematiche inerenti le specifiche competenze della propria direzione generale;
 - m) istituisce, con le modalità di cui all'articolo 11, le posizioni organizzative.
- 4 Le direzioni generali si articolano, rispettivamente, in sette e cinque unità dirigenziali così come indicate all' articolo 8.

Art. 8

(Unità dirigenziali)

1. Le direzioni generali sono articolate in unità dirigenziali di primo livello. Tali strutture hanno autonomia funzionale, sono dotate di potere di spesa e di acquisizione delle entrate, con titolarità della responsabilità dei procedimenti amministrativi e con la facoltà di esprimere pareri.

2. Le attività di competenza di ogni singola unità dirigenziale sono assegnate con determina del direttore generale nell'ambito di quanto indicato nell'articolo 7, prevedendo la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti assegnati dai direttori generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi.

3. La direzione generale *Attività legislativa* si articola in sette unità dirigenziali:

- a) unità dirigenziale *Assemblea*;
- b) 1 unità dirigenziale *Studi legislativi e assistenza legislativa alle commissioni ordinarie*;

- c) Il unità dirigenziale *Studi legislativi e assistenza legislativa alle commissioni ordinarie*;
- d) unità dirigenziale *Studi legislativi e assistenza legislativa alle commissioni speciali e di inchiesta*;
- e) unità dirigenziale *Studi legislativi e servizi di documentazione*;
- f) unità dirigenziale *Affari legali e assistenza all'Ufficio di Presidenza*;
- g) unità dirigenziale *Relazioni esterne, cerimoniale, ufficio stampa e URP*.

4. La direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* si articola in cinque Unità dirigenziali:

- a) unità dirigenziale *Gestione del personale del Consiglio*;
- b) unità dirigenziale *Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri*;
- c) unità dirigenziale *Bilancio ragioneria e contabilità analitica*;
- d) unità dirigenziale *Amministrazione e Datore di lavoro*;
- e) unità dirigenziale *Sistemi informativi*.

5. Il dirigente della unità dirigenziale *Bilancio ragioneria e contabilità analitica* è il responsabile dei servizi economico-finanziari. Le sue funzioni, i suoi obblighi e le sue prerogative sono quelle definite nell'articolo 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali).

Art. 9

(Unità dirigenziali speciali, di staff e individuali)

1. Sono istituite unità dirigenziali speciali alla diretta dipendenza del Segretario generale, caratterizzate dallo svolgimento di funzioni di direzione di strutture autonome facenti riferimento ad organismi previsti dalla legislazione nazionale o regionale e di programmazione, controllo e vigilanza.

2. In attuazione della legislazione statale in materia di trasparenza e anticorruzione è istituita l'unità dirigenziale speciale *Trasparenza e anticorruzione*, cui sono demandate anche le funzioni del responsabile della trasparenza, che detiene autonomo potere d'intervento e facoltà di accesso a tutti gli atti delle strutture amministrative del Consiglio, in forma diretta o per il tramite dei propri referenti. Tale struttura risponde organizzativamente al Segretario generale ma, in considerazione delle funzioni da svolgere in applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, la valutazione del dirigente, su proposta dell'OIV, è di competenza dell'Ufficio di Presidenza, al quale questi risponde in merito ai poteri conferitigli dalle norme.

3. In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 è istituita l'unità dirigenziale speciale *Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com)* finalizzata ad assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni

esercitando la funzione di consulenza, gestione e garanzia della Regione secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione. La dotazione organica è costituita dal personale inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale in possesso di elevata e specifica professionalità.

4. E' istituita l'unità dirigenziale di staff, denominata *Pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo*, alla quale afferiscono gli uffici degli organismi previsti dallo Statuto e dalle norme regionali e specificatamente:

- a) ufficio di segreteria del *Difensore civico*, la cui dotazione organica è di massimo 5 unità nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica, così come indicate dalla legge regionale 15/1985;
- b) ufficio del *Garante dell'infanzia e dell'adolescenza*, la cui dotazione organica, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 17/2006, è di massimo 5 unità nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali;
- c) ufficio del *Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione* la cui dotazione organica, prevista dall'articolo 4 della legge regionale 18/2006, è di massimo 5 unità nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- d) struttura tecnica dell'OIV la cui dotazione organica è di massimo 4 unità nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, in possesso di elevata e specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 150/2009 relativamente alla misurazione e valutazione della performance;
- e) ufficio del *Collegio dei revisori dei conti*, previsto dall'articolo 63 dello Statuto regionale, la cui dotazione, è di massimo 4 unità nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.

5. Il responsabile della unità dirigenziale di staff *Pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo* risponde delle procedure di utilizzo del budget assegnato agli organismi a seguito dell'approvazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, del programma annuale delle attività.

6. Nell'ambito delle necessità organizzative è possibile prevedere l'affidamento di incarichi dirigenziali individuali per la direzione di gruppi di lavoro e per incarichi di studio e ricerca.

Art. 10

(Criteri per la retribuzione del personale dirigenziale)

1. In considerazione della individuazione dei tre livelli nei quali sono incardinate le strutture dirigenziali e considerato quanto previsto dalle norme contrattuali dell'area della dirigenza, si definiscono i seguenti criteri per la individuazione della retribuzione di posizione per i diversi livelli organizzativi:

- a) I livello - Segretario generale – definito nei modi di cui all'articolo 6, comma 5.
- b) II livello complesso - Direttore generale - 95% della retribuzione di posizione del Segretario generale.
- c) II livello semplice - Dirigente UD speciale e UD staff pianificazione - 90% della retribuzione di posizione del Segretario generale.
- d) III livello complesso - Dirigente UD - 85% della retribuzione di posizione del Segretario generale.
- e) III livello semplice - Incarichi dirigenziali individuali per la direzione di gruppi di lavoro e per incarichi di studio e ricerca - 80% della retribuzione di posizione del Segretario generale.

Art. 11

(Articolazioni delle strutture sottodirezionali)

1. Le strutture dirigenziali di I, II e III livello sono articolate in Unità operative individuate dal dirigente di I e II livello complesso con atto amministrativo analiticamente motivato che tenga conto delle oggettive esigenze organizzative della struttura.

2. L'incarico per la direzione dell'Unità operativa è assegnato ad un istruttore direttivo di categoria D, in possesso di elevate conoscenze specialistiche di tipo tecniche, gestionali e culturali; il responsabile dirige la struttura assegnatagli attenendosi alle determinazioni del dirigente, in applicazione di leggi e regolamenti e risponde dell'esito ottenuto al superiore gerarchico che lo valuta in base ai risultati conseguiti.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono quelli previsti dall'articolo 13 del CCNL Area Funzioni locali del 21 maggio 2018 e sono assegnati dal dirigente di I e II livello complesso, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle prerogative ad essi attribuite dalle norme nonché nel rispetto delle ordinarie relazioni sindacali.

4. Unità di personale di ruolo, diverse da quelle chiamate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, possono essere assegnate agli uffici del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza nonché dei Gruppi consiliari. Tali unità svolgono funzioni operative di raccordo e di assistenza per conto dell'amministrazione ed appartengono alla unità dirigenziale Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei Consiglieri.

Art. 12

(Comitato di direzione amministrativa)

1. Al fine di promuovere l'unitarietà della gestione amministrativa e il suo costante raccordo con gli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza, il Segretario generale riunisce, di norma con cadenza mensile, il *Comitato di direzione amministrativa* con i direttori generali. Il Comitato di direzione amministrativa è convocato e presieduto dal Segretario generale che invita il Capo di Gabinetto del Presidente per l'acquisizione delle informazioni indispensabili al fine di assicurare il costante raccordo tra gli indirizzi politici e la gestione amministrativa.
2. Nel Comitato di direzione amministrativa il Segretario generale rappresenta le unità dirigenziali speciali e di staff.
3. Le decisioni sono verbalizzate e trasmesse per conoscenza all'Ufficio di Presidenza.

Art. 13

(Incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo del Consiglio regionale)

1. Gli incarichi dirigenziali nella struttura organizzativa del Consiglio regionale possono essere conferiti anche a soggetti non appartenenti al ruolo del Consiglio, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5bis e dai commi da 6 a 6ter del d.lgs. 165/2001.

Art. 14

(Modalità di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. La durata dell'incarico è triennale. L'incarico cessa automaticamente in ipotesi di soppressione della struttura diretta.
3. Gli incarichi ai dirigenti del Consiglio regionale sono assegnati basandosi sui principi pubblicistici della facoltà datoriale contenuti nel Titolo V della Costituzione, dello Statuto, che la integra, e del Regolamento del Consiglio regionale della Campania. In applicazione dei contenuti dell'articolo 19, comma 1bis del d.lgs. 165/2001, l'Ufficio di Presidenza, rende noti il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
4. Per il conferimento degli incarichi delle unità dirigenziali, l'Ufficio di Presidenza tiene conto del parere espresso dai Direttori generali.

5. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa verifica dei presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e secondo le modalità ivi previste, nel rispetto dei commi 6bis e 6ter del medesimo articolo.

Art. 15

(Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici)

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e il Rappresentante dell'Opposizione si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale.

2. Gli uffici di diretta collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono i seguenti e sono così composti:

a) ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 10 unità di cui almeno 4 appartenenti al ruolo della Giunta e degli Enti e Società interamente controllate o partecipate dalla Regione, ai sensi del comma 2, lettera a), terzo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 e di questi, almeno 2 appartenenti al ruolo del Consiglio regionale;

b) uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'Opposizione ciascuno composto da un numero massimo di 7 unità di cui almeno 3 appartenenti ai ruoli della Giunta e degli Enti e Società interamente controllate o partecipate dalla Regione, ai sensi del comma 2, lettera a), terzo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 6/2016 e di questi, almeno 2 appartenenti al ruolo del Consiglio;

c) uffici dei Gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento, composti da personale il cui costo totale non può superare il contributo per spese di personale assegnato mediante riparto proporzionale del tetto massimo di spesa stabilito dall'Ufficio di Presidenza e secondo le modalità contenute nel disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza per garantire il rispetto della legge regionale 38/2012.

3. Nel rispetto dei limiti numerici o di spesa di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 in ragione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, i titolari di incarico, come individuati al comma 2, possono chiamare a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto: personale appartenente ai ruoli della Giunta, del Consiglio, degli Enti e Società interamente controllate o partecipate dalla Regione, ai sensi del comma 2, lettera a), terzo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 6/2016 nonché di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, distacco o comando, collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.

4. Alla gestione operativa degli uffici di cui al comma 2, lettere a) e b), è preposto un responsabile di segreteria ed alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) è preposto un coordinatore

amministrativo cui competono il coordinamento ed il controllo delle risorse umane assegnate. Le funzioni di responsabile di segreteria e di coordinatore amministrativo sono conferite, su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico, a soggetti scelti tra il personale appartenente ai ruoli della Giunta, del Consiglio e degli Enti e Società interamente controllate o partecipate dalla Regione, ai sensi del comma 2, lettera a), terzo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 6/2016, nonché di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, distacco o comando.

5. Ai coordinatori amministrativi dei Gruppi consiliari con consistenza numerica pari o superiore ai 4 consiglieri, ai responsabili di segreteria, spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 dell'articolo 10. Il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica inferiore a 4 consiglieri è definito nella richiesta nominativa di cui al comma 4 e non può essere in nessun caso superiore al trattamento spettante ai coordinatori amministrativi dei gruppi con consistenza numerica pari o superiore a 4.

6. Ai componenti degli uffici di diretta collaborazione e supporto agli organi politici spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e della disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, fino a specifica disciplina contrattuale, è determinata, con decreto del Presidente del Consiglio regionale su proposta del Capo di Gabinetto, se nominato, sentito l'Ufficio di Presidenza, nei limiti delle risorse di bilancio.

7. Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio. Il decreto specifica anche il trattamento economico che non può essere superiore a quello dei direttori generali del Consiglio.

8. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

9. Il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dispone di un Portavoce nominato con proprio decreto che ne determina l'indennità, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per le medesime finalità.

10. I dipendenti dell'autoparco e i collaboratori d'aula sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione e supporto.

11. Gli incarichi e le assegnazioni di personale presso gli uffici di cui al presente articolo hanno durata coincidente con quella della legislatura. In caso di mutamento del titolare della carica, nel corso della legislatura o alla scadenza naturale, gli incarichi, se non confermati, cessano decorsi novanta giorni dall'insediamento del nuovo titolare dell'incarico.

Art. 16

(Sistema di valutazione delle prestazioni)

1. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un *Organismo indipendente di valutazione (OIV)*.
2. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi e criteri richiamati dall'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
3. L'Ufficio di Presidenza definisce in particolare, con la deliberazione di cui al comma 2, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione, il numero dei suoi componenti e l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziare per il finanziamento complessivo della struttura regionale.
4. L'incarico dei componenti dell'OIV ha durata triennale ed è disciplinato con contratto individuale.
5. I compiti e le attività dell'OIV sono specificati in apposito Regolamento di funzionamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale)

1. Il dirigente della unità dirigenziale *Amministrazione e Datore di lavoro* svolge le funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il Datore di lavoro definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del citato decreto legislativo, anche tramite delega ad altri dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18

(Disposizioni in materia di procedure di gare e appalti)

1. La direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* sovrintende alla gestione di tutte le gare di appalto di servizi affidati dal Consiglio regionale della Campania.
2. La direzione generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* definisce e pubblicizza, con apposita circolare, la procedura che i dirigenti delle strutture del Consiglio devono seguire per indire una gara a valere su capitoli di spesa di cui detengono la titolarità.
3. La procedura di cui al comma 2 deve, in ogni caso, prevedere che il dirigente che chiede la indizione di una gara proceda alla nomina del RUP nonché del DEC, individuandoli tra i funzionari incardinati presso la propria struttura e scegliendo, preferibilmente, personale titolare di posizione organizzativa.

Art. 19

(Disposizioni in materia di gestione del personale)

1. Il personale di ruolo del Consiglio regionale è assegnato alle strutture dal direttore generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* per il tramite dell'unità dirigenziale *Gestione del personale*.
2. La gestione è affidata al dirigente della struttura nella quale il dipendente presta servizio.
3. La mobilità del personale tra le varie unità dirigenziali è disposta dallo stesso Direttore generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali* su richiesta in entrata e su segnalazione in uscita, del dirigente di II livello interessato, valutata la compatibilità e le necessità di servizio delle varie strutture dirigenziali al fine di garantire la migliore organizzazione degli uffici.
4. Le autorizzazioni al personale di ruolo del Consiglio regionale per lo svolgimento di incarichi esterni sono rilasciate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con determina del Direttore generale *Risorse umane, finanziarie e strumentali*.
5. Il personale del comparto in servizio presso il Consiglio regionale può svolgere prestazioni non ordinarie per l'attuazione di convenzioni e di assistenza ulteriore agli organi e organismi del Consiglio e delle Autonomie Locali, in applicazione di specifiche normative regionali e nazionali in vigore, regolamentate nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali.

Art. 20

(Norma finanziaria)

- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale.**